

(in applicazione del chiaro disposto dell'art. 24 della legge ) a riscuotere i versamenti che sarebbero stati fatti dai soci per mantenere in vigore l'atto di previdenza compiuto con la iscrizione alla tontinaria torinese , ed anche per nuovi contributi che i soci avessero creduto di destinare all'atto di previdenza acceso presso l'Istituto.

Il nostro Comitato faceva, poi, obbligare esplicitamente all'Amministrazione della Cassa di previdere ad una gestione distinta.

Nominato, con R.D. 3 febbraio 1913 il Regio :

Commissario liquidatore della tontinaria di Torino,

questi con lettera in data 10 aprile 1913 faceva presente al Direttore Generale "la difficoltà e la delicatezza della sua posizione, come Commissario Regio e come funzionario dello Stato, per quanto riguarda le operazioni inerenti alla trasformazione dei libretti dei soci in contratti di assicurazione", e chiede l'adozione di provvedimenti che lo